

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
FUNZIONE GESTIONALE

DETERMINA N. 176 DEL 16/10/2023

OGGETTO

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Canicattini B. in trav. II di via S. Nicola, 17 al sig. omissis a seguito dell'abbandono alloggio da parte del padre omissis , assegnatario

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

Premesso

- che il sig. omissis risulta essere assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione reg. A.E. al nr. 212 del 16/01/2001;
- che il sig. omissis ha abbandonato l'alloggio assegnatogli trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto alla assegnazione;
- che il figlio omissis ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione "in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario", stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
 - 1) il sig. omissis, richiedente il subentro, è inserito nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnatario in data 28/06/1994;
 - 2) la convivenza con l'assegnatario risale al 31/01/2014 quattro anni prima dell'abbandono da parte dell'assegnatario;
 - 3) il sig. omissis con istanza prot. 5046 del 06/06/2023 ha dichiarato di aver abbandonato l'alloggio trasferendo altrove la propria residenza e di rinunciare a tutti i diritti che ne scaturiscono
 - 4) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertato che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente dell'Area Gestionale,

Vista l'istruttoria favorevole del responsabile della U.O. rapporti Locativi sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo alla richiedente,

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio locazioni.

determina

- 1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dal sig. Giuliano Antonino per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Canicattini B. in trav. II via S. Nicola, 17 (C.I. 0005028-0204) per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Organizzativa/Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore del richiedente

IL DIRETTORE GENERALE

nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
f.to Marco Cannarella